

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTI gli articoli 26 e 27 della legge 17 novembre 2005, n. 165 (di seguito, per brevità: “LISF”) che attribuiscono alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il compito di disciplinare la formazione e l’aggiornamento del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, le forme di pubblicità del registro, le modalità e i requisiti per l’iscrizione, i casi di sospensione e cancellazione, i casi di esclusione dall’obbligo di iscrizione nel registro;

VISTA la definizione dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa stabilita dall’articolo 26 della LISF, in base al quale detta attività consiste nel “presentare o proporre contratti di assicurazione e di riassicurazione o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l’articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza in data 6 marzo 2007 e del Consiglio Direttivo in data 21 marzo 2007, con le quali è stato approvato il testo del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa,

EMANA

l’accluso Regolamento n. 2007-02 in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell’articolo 39 della LISF.

Il regolamento si applica a tutti quei soggetti che professionalmente svolgono in San Marino la predetta attività di intermediazione, sia per conto delle imprese di assicurazione (quali agenti, sub-agenti, promotori, ecc.), sia per conto dei clienti (quali i broker assicurativi).

Il regolamento entrerà in vigore il 15 aprile 2007.

San Marino, 27 marzo 2007

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Luca Papi

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E
RIASSICURATIVA**

anno 2007 / numero 02

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Definizioni	3
Articolo 2 – Base giuridica e ambito di applicazione.	3
Articolo 3 – Esclusioni.	4
PARTE II REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI	5
TITOLO I ISTITUZIONE, CONTENUTO E PUBBLICITA’ DEL REGISTRO.....	5
Articolo 4 – Istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.	5
Articolo 5 – Contenuto del registro.....	5
Articolo 6 – Pubblicazione del registro.....	6
TITOLO II REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO.....	6
Articolo 7 – Requisiti di onorabilità.....	6
Articolo 8 – Requisiti di professionalità.....	7
Articolo 9 – Domanda di iscrizione.....	8
Articolo 10 – Provvedimenti della BANCA CENTRALE.....	9
TITOLO III SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO	10
Articolo 11 – Sospensione su istanza di parte.	10
Articolo 12 – Sospensione d’ufficio.....	10
Articolo 13 – Effetti e pubblicazione della sospensione.	10
Articolo 14 – Cancellazione su istanza di parte.	11
Articolo 15 – Cancellazione d’ufficio.	11
Articolo 16 – Procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione d’ufficio.	11
PARTE III REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPORTAMENTO.....	12
Articolo 17 – Organizzazione interna e separazione patrimoniale.....	12
Articolo 18 – Divieto di concludere contratti di assicurazione per conto di imprese di assicurazione estere non autorizzate.	12
Articolo 19 – Regole di comportamento e trasparenza nei confronti della clientela.....	12
Articolo 20 – Offerta fuori sede e TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA.....	14
Articolo 21 – INTERMEDIAZIONE riassicurativa.	15
PARTE IV VIGILANZA	15
Articolo 22 – Poteri dell’Autorità di Vigilanza.	15
Articolo 23 – Comunicazioni degli INTERMEDIARI all’Autorità di Vigilanza.	15
Articolo 24 – Variazione di dati.....	15
Articolo 25 – Sanzioni.	16
PARTE V OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA	16
TITOLO I OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA DI INTERMEDIARI	16
Articolo 26 – Procedura di autorizzazione.....	16
Articolo 27 – Operatività nella Repubblica di San Marino di intermediari assicurativi esteri.....	16
TITOLO II ATTIVITA’ ASSICURATIVA SVOLTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE O RIASSICURAZIONE ESTERE TRAMITE INTERMEDIARI	17

Articolo 28 – Condizioni.	17
Articolo 29 – Domanda di autorizzazione.	17
Articolo 30 – Provvedimenti della BANCA CENTRALE.	18
Articolo 31 – Pubblicità.	18
PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	18
Articolo 32 – Disposizioni transitorie.	18
Articolo 33 – Disposizioni abrogate.....	19

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni.

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nella sua funzione di autorità di vigilanza sul sistema bancario, finanziario e assicurativo;
- b) **“imprese finanziarie”**: i soggetti che svolgono in forma imprenditoriale una o più delle attività indicate nell’Allegato 1 alla LISF;
- c) **“intermediario”**: il soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita professionalmente l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa ed è iscritto nel relativo registro disciplinato dal presente regolamento;
- d) **“intermediazione”**: l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa che, ai sensi dell’articolo 26 della LISF, consiste nel presentare o proporre contratti di assicurazione e di riassicurazione o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
- e) **“LISF”**: la Legge 17 novembre 2005, n. 165 sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- f) **“tecniche di comunicazione a distanza”**: le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato.

2. Nei successivi articoli del presente regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscolo.

3. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.

Articolo 2 – Base giuridica e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione della LISF e in particolare degli articoli:

- a) 26, comma 2, in base al quale la BANCA CENTRALE deve disciplinare i casi di esclusione dalla disciplina della LISF in materia di INTERMEDIAZIONE;
- b) 27, comma 3, in base al quale la BANCA CENTRALE deve istituire il registro degli INTERMEDIARI assicurativi e riassicurativi ai quali è riservato, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della LISF, l’esercizio professionale dell’attività di INTERMEDIAZIONE assicurativa e riassicurativa. In

particolare, la BANCA CENTRALE deve disciplinare la formazione e l'aggiornamento del registro, le forme di pubblicità, le modalità e i requisiti per l'iscrizione, i casi di sospensione e di cancellazione dal registro;

- c) 69, in base al quale le norme della Parte II, Titolo I, Capo IV della LISF in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e protezione dei clienti si applicano, ove compatibili e secondo le modalità stabilite dalla BANCA CENTRALE, anche agli INTERMEDIARI;
- d) 75, in base al quale per l'esercizio di una o più attività riservate ai sensi della LISF nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti esteri mediante INTERMEDIARI secondo quanto stabilito dalla BANCA CENTRALE, è richiesta una autorizzazione della BANCA CENTRALE;
- e) 76, comma 3, in base al quale la BANCA CENTRALE può vietare l'offerta nella Repubblica di San Marino di strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio o contratti assicurativi esteri che non rientrino nelle tipologie previste dall'ordinamento sammarinese ovvero non presentino le caratteristiche individuate dall'autorità di vigilanza.

2. Il presente regolamento disciplina l'esercizio professionale dell'INTERMEDIAZIONE nel territorio della Repubblica di San Marino e l'esercizio transfrontaliero della medesima attività.

3. L'INTERMEDIAZIONE avente ad oggetto contratti assicurativi nei quali il rischio è assunto da imprese di assicurazione o riassicurazione estere comporta, ai sensi dell'articolo 75 della LISF, l'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica di San Marino in regime di libera prestazione di servizi. A tale fattispecie si applicano le disposizioni previste nella Parte V del presente regolamento.

Articolo 3 – Esclusioni.

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della LISF è esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento, fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 19 commi 1, 2 e 10, l'attività dei soggetti che propongono servizi riconducibili all'INTERMEDIAZIONE qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) non si tratta di un contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 115, 116 e 117 della LISF;
- b) l'attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell'INTERMEDIAZIONE;
- c) l'assicurazione è complementare rispetto al prodotto o servizio fornito e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti dal proponente oppure il danneggiamento o perdita del bagaglio e altri rischi connessi con il viaggio prenotato presso il proponente, purché la garanzia abbia natura accessoria rispetto alla garanzia principale relativa ai rischi connessi con tale viaggio;
- d) l'importo del premio annuale non eccede l'importo di cento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.

2. Oltre ai casi indicati nel comma precedente, è esclusa dall'applicazione del presente regolamento, fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 e 10, l'offerta di contratti assicurativi accessori a finanziamenti concessi da soggetti a ciò autorizzati ai sensi della LISF e nei quali il rischio assicurato riguardi eventi relativi a beni concessi a garanzia ovvero eventi che possano compromettere la capacità del cliente di restituire un finanziamento, a condizione che la stipula del contratto assicurativo non sia condizione necessaria per la concessione del finanziamento e che l'importo del premio annuale non ecceda i cento euro.

3. È esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento la mera attività di consulenza o assistenza all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, di contratti di assicurazione o riassicurazione alla cui INTERMEDIAZIONE il soggetto che svolge detta attività non ha in alcun modo partecipato.

PARTE II

REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

TITOLO I

ISTITUZIONE, CONTENUTO E PUBBLICITA' DEL REGISTRO

Articolo 4 – Istituzione del registro degli INTERMEDIARI assicurativi e riassicurativi.

1. È istituito il registro degli INTERMEDIARI assicurativi e riassicurativi, nel quale possono essere iscritte, previa verifica dei requisiti indicati nel presente regolamento, le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e le persone giuridiche aventi sede legale ed operativa nella Repubblica di San Marino.

Articolo 5 – Contenuto del registro.

1. Il registro è diviso nelle seguenti Sezioni:

- a) Sezione A – Persone fisiche e ditte individuali;
- b) Sezione B – Società;
- c) Sezione C – Banche e IMPRESE FINANZIARIE abilitate all'INTERMEDIAZIONE. L'abilitazione è concessa nell'ambito del procedimento con il quale la BANCA CENTRALE autorizza la modifica dell'oggetto sociale al fine di includervi l'attività di INTERMEDIAZIONE. Qualora la banca o l'IMPRESA FINANZIARIA intenda esercitare l'INTERMEDIAZIONE anche relativamente a contratti assicurativi del ramo danni, deve designare per tale attività un responsabile che deve documentare il possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 7 e 8.

2. Per ciascun soggetto iscritto nella Sezione A, sono indicati:

- a) numero di iscrizione;
- b) data di iscrizione;

- c) cognome e nome, ovvero denominazione della ditta individuale;
- d) luogo e data di nascita della persona fisica o del titolare della ditta individuale;
- e) codice operatore economico;
- f) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;
- g) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

3. Per ciascun soggetto iscritto nella Sezione B, sono indicati:

- a) numero di iscrizione;
- b) data di iscrizione;
- c) denominazione o ragione sociale della società;
- d) generalità del rappresentante legale, degli amministratori e di coloro che svolgono mansioni equivalenti a quelle di direttore generale;
- e) codice operatore economico;
- f) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;
- g) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

4. Per i soggetti iscritti nella Sezione C sono indicati:

- a) numero di iscrizione;
- b) data di iscrizione;
- c) denominazione o ragione sociale;
- d) numero di iscrizione nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo 11 della LISF, nel quale è possibile reperire ulteriori informazioni;
- e) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

Articolo 6 – Pubblicazione del registro.

1. Il registro è pubblicato nel sito *internet* della BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm).
2. In occasione dell'iscrizione, la BANCA CENTRALE rilascia agli INTERMEDIARI un'apposita attestazione. Ulteriori attestazioni sono rilasciate su richiesta degli INTERMEDIARI interessati.

TITOLO II

REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Articolo 7 – Requisiti di onorabilità.

1. Per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del registro sono necessari i seguenti requisiti di onorabilità:
 - a) non avere mai riportato condanna definitiva per misfatti contro il patrimonio o di altra natura comportante una pena detentiva non inferiore a due anni;

- b) non essere mai stato sottoposto al concorso dei creditori, o a procedure equivalenti in ordinamenti stranieri;
 - c) non avere mai riportato condanne per i fatti previsti dall'articolo 56 comma 9 della Legge 23 febbraio 2006, n. 47.
2. Qualora l'iscrizione nel registro sia richiesta da una persona giuridica, i requisiti stabiliti dal precedente comma devono essere posseduti dal legale rappresentante, da tutti gli amministratori e da chi svolge mansioni, comunque denominate, equivalenti a quelle di direzione generale della società.
3. Per comprovare il possesso dei requisiti indicati nel presente articolo, alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda stessa:
- a) certificato penale;
 - b) certificato di mai avvenuto fallimento.
4. I residenti nella Repubblica di San Marino possono produrre una autocertificazione utilizzando il modello riportato nell'Allegato A.
5. I residenti all'estero dovranno certificare il possesso dei requisiti di onorabilità tramite certificati utilizzati nel proprio Paese di residenza equivalenti a quelli di cui al precedente comma 3, ferma restando la facoltà per la BANCA CENTRALE di non riconoscere come sostanzialmente equivalenti le certificazioni estere prodotte.

Articolo 8 – Requisiti di professionalità.

1. Per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del registro sono necessari i seguenti requisiti di professionalità:
- a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
 - b) avere svolto, nei cinque anni antecedenti la richiesta di iscrizione nel registro, attività lavorativa con mansioni attinenti i compiti e le responsabilità caratterizzanti l'INTERMEDIAZIONE per almeno due anni complessivi presso un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione A o B del registro, oppure presso un soggetto iscritto nella Sezione C del registro, oppure presso un soggetto estero autorizzato nel proprio Paese di residenza a svolgere attività analoga a quella di INTERMEDIAZIONE, oppure presso una impresa di assicurazione anche estera.
2. In alternativa al requisito previsto alla lettera b) del precedente comma, si considera idoneo requisito di professionalità avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'INTERMEDIAZIONE in uno Stato membro dell'Unione Europea, sulla base di una legislazione nazionale di recepimento della Direttiva 2002/92/CE.

3. I soggetti iscritti nel registro dei promotori finanziari di cui all'articolo 25 della LISF possono chiedere l'iscrizione nella Sezione A anche in mancanza dei requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma 1. In tal caso essi sono abilitati soltanto all'INTERMEDIAZIONE avente ad oggetto contratti assicurativi di cui agli articoli 116 e 117 della LISF.

4. Qualora l'iscrizione sia richiesta da una persona giuridica, i requisiti stabiliti dal presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante, da tutti gli amministratori e da chi svolge mansioni, comunque denominate, equivalenti a quelle di direzione generale della società.

5. Per la verifica dei requisiti indicati nei precedenti commi devono essere prodotti, oltre ad un *curriculum vitae*, i seguenti documenti:

- a) copia autenticata o certificazione del titolo di studio;
- b) dichiarazione resa dal soggetto presso il quale è stata svolta l'attività prevista dal precedente articolo 8, comma 1, lettera b) attestante l'esperienza professionale del richiedente ed in particolare le mansioni concretamente svolte e il periodo di tempo in cui sono state prestate; la BANCA CENTRALE si riserva di valutare altre attestazioni, anche non rilasciate dal soggetto indicato nella presente lettera, dalla quale siano desumibili le medesime circostanze;
- c) in alternativa al precedente punto b), documentazione attestante l'abilitazione all'esercizio di attività analoga all'INTERMEDIAZIONE in uno Stato membro dell'Unione Europea, sulla base di una legislazione nazionale di recepimento della Direttiva 2002/92/CE.

6. Le persone fisiche iscritte nel registro in forza dell'articolo 156, comma 7, della LISF, nonché i legali rappresentanti delle società iscritte in forza del medesimo articolo, che intendono assumere in altre società una delle cariche indicate nel precedente comma 4, sono esonerati dall'obbligo di comprovare il possesso dei requisiti previsti nel precedente comma 1.

Articolo 9 – Domanda di iscrizione.

1. La domanda di iscrizione nel registro, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato B e corredata dei documenti indicati nel medesimo Allegato, deve essere inviata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Coordinamento della Vigilanza. La domanda di iscrizione nella Sezione C è implicita nella richiesta di autorizzazione alla modifica dell'oggetto sociale presentata da una banca o da una IMPRESA FINANZIARIA.

2. Se l'iscrizione è richiesta da una persona fisica, la domanda deve essere sottoscritta dal diretto interessato. Se l'iscrizione è richiesta da una persona giuridica, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di società già costituita, o, in caso di società da costituire, da uno dei soggetti che ricopriranno in tale società incarichi per i quali è richiesto il possesso dei requisiti previsti nei precedenti articoli 7 e 8.

3. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente presso la sede della BANCA CENTRALE ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla BANCA CENTRALE, se spedita a mezzo raccomandata a.r.

Articolo 10 – Provvedimenti della BANCA CENTRALE.

1. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificata la sussistenza dei requisiti indicati nel presente Titolo, rilascia un provvedimento di accoglimento o di diniego.

2. Il termine previsto al comma precedente è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se il soggetto richiedente di propria iniziativa invia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. La BANCA CENTRALE comunica all'interessato l'interruzione del termine. Un nuovo termine di durata pari a quello interrotto comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante, integrativa o modificativa.

3. Il termine previsto al comma 1 è sospeso qualora la BANCA CENTRALE chieda ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta, fissando un termine per la produzione delle stesse con l'avvertenza che se le informazioni integrative non saranno fornite l'istanza si intenderà ritirata.

4. In caso di provvedimento di accoglimento dell'istanza, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al richiedente di acquisire ulteriori autorizzazioni o licenze previsti dall'ordinamento sammarinese.

5. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma 4, il richiedente deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia autenticata delle autorizzazioni o licenze conseguiti e, in caso di società, dello statuto vigente. Quest'ultimo deve espressamente includere tra le attività indicate nell'oggetto sociale "l'intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 novembre 2005, n. 165". Qualora siano decorsi più di sei mesi dal rilascio dell'attestazione prevista dal precedente comma 4, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità.

6. La BANCA CENTRALE, verificata la corrispondenza dei soggetti per i quali aveva verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e la completezza della documentazione integrativa prevista dal precedente comma, iscrive il soggetto richiedente nel registro pubblico. Non osta all'iscrizione definitiva il cambiamento della sede indicata nella domanda di iscrizione.

7. La BANCA CENTRALE provvede all'iscrizione nella Sezione C del registro contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'oggetto sociale della banca o dell'IMPRESA FINANZIARIA.

8. La BANCA CENTRALE notifica l'avvenuta iscrizione agli uffici dell'amministrazione pubblica interessati.

TITOLO III

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

Articolo 11 – Sospensione su istanza di parte.

1. Gli INTERMEDIARI possono chiedere la sospensione dal registro inviando alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Coordinamento della Vigilanza, un'istanza con sottoscrizione autenticata della persona fisica interessata o del legale rappresentante della società.

2. La BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza emana un provvedimento con il quale dispone la sospensione.

Articolo 12 – Sospensione d'ufficio.

1. La BANCA CENTRALE può disporre la sospensione dal registro per un periodo di tempo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazioni di legge o del presente regolamento;
- b) cessazione dall'incarico o perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione del legale rappresentante di un INTERMEDIARIO costituito in forma societaria, salvo che la BANCA CENTRALE abbia già verificato la sussistenza dei medesimi requisiti in capo a chi esercita in funzione vicaria la legale rappresentanza della società;
- c) cessazione dall'incarico o perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione in capo a tutti gli amministratori e ai soggetti che svolgono mansioni equivalenti a quelle di direzione generale di un INTERMEDIARIO costituito in forma societaria, salvo che permanga in carica un legale rappresentante per il quale la BANCA CENTRALE abbia verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8.

2. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del precedente comma, la sospensione permane fino a che l'INTERMEDIARIO non abbia provveduto a ricoprire le cariche vacanti con soggetti per i quali la BANCA CENTRALE abbia verificato il possesso dei requisiti previsti agli articoli 7 e 8. Se l'INTERMEDIARIO non provvede entro sei mesi dall'inizio della sospensione, la BANCA CENTRALE può disporre la cancellazione d'ufficio.

Articolo 13 – Effetti e pubblicazione della sospensione.

1. Durante il periodo di sospensione dal registro l'INTERMEDIARIO non può promuovere o concludere nuovi contratti, ma può prestare la propria collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati prima della sospensione stessa.

2. I provvedimenti di sospensione e la durata della sospensione stessa sono annotati nel registro, fino alla cessazione della sospensione.

Articolo 14 – Cancellazione su istanza di parte.

1. Gli INTERMEDIARI possono chiedere la cancellazione dal registro inviando alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Coordinamento della Vigilanza un’istanza con sottoscrizione autenticata della persona fisica interessata o del legale rappresentate della società.

2. La BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, emana un provvedimento con il quale dispone la cancellazione. Qualora sia in corso un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’INTERMEDIARIO la BANCA CENTRALE dispone, se già non lo aveva fatto a diverso titolo, la sospensione dal registro ed emana il provvedimento dopo la conclusione del procedimento sanzionatorio.

Articolo 15 – Cancellazione d’ufficio.

1. La BANCA CENTRALE può disporre la cancellazione d’ufficio dal registro nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione in capo all’INTERMEDIARIO persona fisica;
- b) ipotesi prevista nel precedente articolo 12, comma 2;
- c) gravi violazioni di legge o degli obblighi previsti dal presente regolamento. Il carattere di gravità può discendere anche dalla reiterazione di violazioni già sanzionate con la sospensione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a).

Articolo 16 – Procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione d’ufficio.

1. La BANCA CENTRALE contesta per iscritto all’INTERMEDIARIO le violazioni rilevate o gli altri presupposti, specificando i fatti e gli eventuali documenti che ne costituiscono il fondamento, ed assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare le controdeduzioni.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente, la BANCA CENTRALE, valutate le eventuali controdeduzioni, emana un provvedimento con il quale, se non ritiene di disporre l’archiviazione delle contestazioni, dispone la sospensione per un tempo determinato o la cancellazione dal registro.

3. La BANCA CENTRALE notifica agli interessati i provvedimenti assunti ai sensi dei commi precedenti. L’INTERMEDIARIO è tenuto a portare a compimento le operazioni per le quali ha già incassato i premi o ha ricevuto le somme da riconoscere ai clienti per la liquidazione di un sinistro.

4. Il procedimento previsto dal presente articolo non si applica alla sospensione prevista dall’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), che è disposta appena accertato il presupposto.

5. La BANCA CENTRALE notifica i casi di sospensione e cancellazione agli uffici dell'amministrazione pubblica interessati.

PARTE III

REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPORTAMENTO

Articolo 17 – Organizzazione interna e separazione patrimoniale.

1. Al fine di consentire i controlli della BANCA CENTRALE, anche relativi al rispetto della normativa antiriciclaggio, gli INTERMEDIARI devono conservare ordinatamente presso la sede principale:

- a) la documentazione contabile riguardante l'attività di INTERMEDIAZIONE;
- b) i contratti e gli altri documenti sottoscritti dai clienti;
- c) la corrispondenza intercorsa con le imprese di assicurazione e con la clientela.

2. I premi pagati all'INTERMEDIARIO e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'INTERMEDIARIO, devono essere versati in conti separati, del quale può essere titolare anche l'INTERMEDIARIO espressamente in tale qualità, e tali importi costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell' INTERMEDIARIO medesimo.

3. Prima di iniziare l'operatività l'INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione A o nella Sezione B del registro deve stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale di almeno cinquecentomila euro per ciascun sinistro e di 1,5 milioni di euro globalmente, per tutti i danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei propri dipendenti o collaboratori per l'attività da svolgere in forza dell'iscrizione nel registro.

Articolo 18 – Divieto di concludere contratti di assicurazione per conto di imprese di assicurazione estere non autorizzate.

1. Agli INTERMEDIARI è vietato concludere contratti di assicurazione nei quali l'impegno alla copertura di un rischio o alla esecuzione di una prestazione sia assunto da imprese di assicurazione estere non incluse nell'elenco previsto dall'articolo 31.

2. Ai contratti conclusi in violazione della disposizione contenuta nel precedente comma si applica l'articolo 65 della LISF.

Articolo 19 – Regole di comportamento e trasparenza nei confronti della clientela.

1. Gli INTERMEDIARI devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività.
2. Gli INTERMEDIARI, anche in base alle informazioni fornite dal contraente, devono proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze del cliente, in relazione alle informazioni da questi fornite, consegnandogli e illustrandogli preventivamente un documento informativo sintetico, redatto in maniera chiara e facilmente comprensibile, che contenga notizie sull'impresa di assicurazione e descriva le caratteristiche essenziali del contratto, i costi, gli obblighi a carico dell'assicurato e quelli a carico dell'impresa di assicurazione. Tale documento deve in particolare evidenziare le condizioni più sfavorevoli o vessatorie per il cliente.
3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli INTERMEDIARI devono, in particolare, chiedere notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria e assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.
4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta sottoscritta dal contraente, nella quale deve essere inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
5. Gli INTERMEDIARI che ricevono richieste di contratti assicurativi non adeguate alle caratteristiche indicate al precedente comma 3, devono informare il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. L'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall'INTERMEDIARIO. Il contratto può essere concluso se il contraente conferma espressamente tale intenzione.
6. Al momento del primo contatto con il quale propone un contratto assicurativo, l'INTERMEDIARIO deve consegnare al cliente, conservando copia da questi sottoscritta per ricevuta, un documento contenente le seguenti informazioni:
 - a) il cognome e nome dell'INTERMEDIARIO, se si tratta di persona fisica; la ragione o denominazione sociale e il cognome e nome del rappresentante legale dell'INTERMEDIARIO, se si tratta di persona giuridica;
 - b) l'indirizzo della sede legale e delle eventuali altre sedi operative dell'INTERMEDIARIO;

- c) il numero di iscrizione nel registro tenuto dalla BANCA CENTRALE e l'indicazione che lo stesso registro è pubblico e può essere consultato anche nel sito *web* della BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm);
- d) le modalità che permettano di contattare l'INTERMEDIARIO, compreso l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
- e) se l'impresa di assicurazione di cui propone i contratti o una delle sue controllanti sia detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'INTERMEDIARIO, se quest'ultimo è una persona giuridica;
- f) l'esistenza di obblighi negoziali o altri rapporti d'affari con le imprese di assicurazione di cui propone i contratti.

7. Se il contraente lo richiede, o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio, le informazioni indicate nel precedente comma possono essere fornite verbalmente. In tal caso, entro tre giorni dalla conclusione del contratto, il contraente deve ricevere l'informazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

8. Salvi gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, prima di raccogliere le sottoscrizioni o le disposizioni, l'INTERMEDIARIO deve verificare l'identità del cliente e, successivamente alla sottoscrizione, consegnargli copia dei contratti e di ogni altro atto o documento sottoscritto.

9. Salvi gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, l'INTERMEDIARIO può incassare dal cliente somme in contanti per il pagamento di premi a condizione che rilasci contestualmente quietanza dell'avvenuto pagamento.

10. Il pagamento di un premio eseguito in buona fede all'INTERMEDIARIO o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'INTERMEDIARIO, le somme dovute agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.

Articolo 20 – Offerta fuori sede e TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA.

1. Gli INTERMEDIARI iscritti nella Sezione A e nella Sezione B del registro possono svolgere l'INTERMEDIAZIONE anche al di fuori delle sedi indicate nel registro nonché avvalendosi di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA.

2. Le regole di comportamento e trasparenza nei confronti dei clienti stabilite nel presente regolamento si applicano anche nei casi in cui l'INTERMEDIAZIONE sia svolta con la modalità dell'offerta fuori sede o con TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA. In particolare:

- a) gli scambi di informazioni devono avvenire in modo chiaro e comprensibile secondo modalità adeguate alle caratteristiche delle TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA utilizzate;
- b) lo scambio di documenti può avvenire anche utilizzando TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, a condizione che le stesse consentano al cliente di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

3. Salvo che il cliente abbia chiesto una copertura immediata del rischio, circostanza che deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero deve essere provata mediante modalità compatibili con le TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA utilizzate, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede o mediante TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può, in forma scritta, comunicare il proprio recesso all'INTERMEDIARIO senza spese né corrispettivo con diritto alla restituzione di quanto corrisposto. Tale facoltà deve essere indicata nei documenti consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Articolo 21 – INTERMEDIAZIONE riassicurativa.

1. Le disposizioni dei precedenti articoli 19, commi da 2 a 7, e 20, comma 3, non si applicano quando l'INTERMEDIAZIONE è riferita a contratti di riassicurazione.

PARTE IV VIGILANZA

Articolo 22 – Poteri dell'Autorità di Vigilanza.

1. La BANCA CENTRALE vigila sull'attività degli INTERMEDIARI con i poteri previsti dalla Parte II, Titolo I, Capo I, della LISF.

Articolo 23 – Comunicazioni degli INTERMEDIARI all'Autorità di Vigilanza.

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno gli INTERMEDIARI devono inviare alla BANCA CENTRALE:
 - a) la certificazione prevista dall'articolo 7, comma 3 aggiornata a data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio;
 - b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato C;
 - c) copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 24 – Variazione di dati.

1. Ai fini dell'aggiornamento del registro, gli INTERMEDIARI devono comunicare alla BANCA CENTRALE ogni variazione dei dati contenuti nel registro stesso, entro dieci giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

Articolo 25 – Sanzioni.

1. La violazione di disposizioni contenute nel presente Regolamento è sanzionabile ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76.

PARTE V OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

TITOLO I OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA DI INTERMEDIARI

Articolo 26 – Procedura di autorizzazione.

1. Gli INTERMEDIARI che intendono operare all'estero, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, devono presentare alla BANCA CENTRALE una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- a) lo Stato estero nel cui territorio si intende operare;
- b) le modalità organizzative che si intendono adottare per lo svolgimento dell'attività.

2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, valutata l'adeguatezza delle modalità organizzative rappresentate in relazione all'attività da svolgere, emana un provvedimento di accoglimento o di diniego. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'autorità di vigilanza dello Stato estero.

3. Ricevuta l'autorizzazione della BANCA CENTRALE, l'INTERMEDIARIO può inoltrare l'istanza all'Autorità di Vigilanza dello Stato estero e deve informare la BANCA CENTRALE sull'esito della stessa e, in caso di esito positivo, comunicare la data effettiva di inizio dell'operatività all'estero ai fini dell'annotazione nel registro.

Articolo 27 – Operatività nella Repubblica di San Marino di intermediari assicurativi esteri.

1. Gli intermediari assicurativi insediati in Stati esteri che intendono operare nella Repubblica di San Marino devono chiedere l'autorizzazione alla BANCA CENTRALE. Alla domanda, redatta in conformità dell'Allegato D, devono essere allegati:

- a) una attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine che il soggetto richiedente esercita in tale Stato l'intermediazione assicurativa e che nulla osta all'esercizio di tale attività nella Repubblica di San Marino;
- b) documentazione attestante il conferimento dell'incarico di intermediazione assicurativa da parte di imprese che abbiano esperito la procedura di cui al successivo Titolo II.

2. La BANCA CENTRALE verifica che l'impresa di assicurazione per conto della quale l'intermediario estero intende operare sia inclusa nell'elenco previsto dall'articolo 31 e che nello Stato di origine siano garantite condizioni di reciprocità. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE comunica l'accoglimento o il diniego della richiesta. In caso di accoglimento la BANCA CENTRALE rilascia un'attestazione al fine di consentire al richiedente di acquisire ulteriori autorizzazioni o licenze previsti dall'ordinamento sammarinese. Una volta prodotti tali documenti, il soggetto è iscritto nella pertinente Sezione del registro. L'intermediario estero è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento della Repubblica di San Marino; al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, il soggetto deve disporre di una sede nella Repubblica di San Marino presso la quale reperire la documentazione relativa all'attività svolta nella Repubblica di San Marino.

TITOLO II

ATTIVITA' ASSICURATIVA SVOLTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE O RIASSICURAZIONE ESTERE TRAMITE INTERMEDIARI

Articolo 28 – Condizioni.

1. Le imprese di assicurazione o riassicurazione estere che intendono concludere contratti di assicurazione nella Repubblica di San Marino devono chiedere l'autorizzazione alla BANCA CENTRALE e avvalersi di INTERMEDIARI.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la BANCA CENTRALE valuta:

- a) che l'impresa sia sottoposta nel paese di origine a adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo;
- b) che l'autorità di vigilanza del Paese di origine sia stata informata dell'intenzione dell'impresa di svolgere attività assicurativa nella Repubblica di San Marino, non abbia opposto impedimenti e abbia certificato il rispetto dei requisiti di solvibilità da essa stabiliti per l'esercizio delle attività che l'impresa di assicurazione intende svolgere nella Repubblica di San Marino;
- c) l'esistenza di condizioni di reciprocità.

Articolo 29 – Domanda di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione, redatta in lingua italiana, deve essere indirizzata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Coordinamento della Vigilanza. Nell'Allegato E è riportato un *fac simile* della domanda e sono indicati i documenti da allegare alla stessa.

2. La domanda si intende ricevuta il giorno in cui è stata consegnata direttamente presso la sede della BANCA CENTRALE ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla BANCA CENTRALE, se spedita a mezzo raccomandata a.r.

Articolo 30 – Provvedimenti della BANCA CENTRALE.

1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificati i requisiti stabiliti all'articolo 28, emana un provvedimento di autorizzazione a concludere contratti assicurativi nella Repubblica di San Marino tramite INTERMEDIARI, ovvero, in caso di insussistenza dei requisiti, di diniego della stessa.

2. La BANCA CENTRALE revoca l'autorizzazione qualora l'autorità di vigilanza del Paese di origine dell'impresa di assicurazione estera abbia revocato la propria autorizzazione o adottato un provvedimento equivalente.

Articolo 31 – Pubblicità.

1. In un elenco allegato al registro previsto dal precedente articolo 4 sono indicate le imprese di assicurazione estere che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo 30.

PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32 – Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 15 aprile 2007.

2. La BANCA CENTRALE iscrive nel registro previsto dall'articolo 4 gli agenti assicurativi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già esercitavano l'attività di INTERMEDIAZIONE assicurativa sulla base di una patente di esercizio precedentemente rilasciata e che hanno comunicato alla BANCA CENTRALE tale circostanza specificando gli estremi della patente stessa. In tali casi, nel registro è annotato che l'iscrizione è avvenuta in forza dell'articolo 156, comma 7, della LISF. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'attestazione prevista all'articolo 6, comma 2, tali soggetti devono comunicare alla BANCA CENTRALE, utilizzando il modulo riportato nell'Allegato F, l'elenco delle imprese di assicurazione per conto delle quali hanno il potere, in conformità degli incarichi ricevuti, di concludere contratti nella Repubblica di San Marino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I promotori finanziari di cui all'articolo 156, comma 5, della LISF che all'entrata in vigore del presente regolamento già svolgevano attività di INTERMEDIAZIONE avente ad oggetto contratti assicurativi di cui agli articoli 116 e 117 della LISF, devono comunicare alla BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento se intendono essere iscritti nella Sezione A del registro degli INTERMEDIARI. A tal fine devono allegare alla comunicazione, utilizzando il modulo riportato nell'Allegato F, l'elenco delle imprese di assicurazione per conto delle quali hanno il potere, in conformità degli incarichi ricevuti, di concludere contratti nella Repubblica di San Marino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. La BANCA CENTRALE iscrive nella Sezione C del registro previsto dall'articolo 4 le banche e le IMPRESE FINANZIARIE il cui oggetto sociale già prevede la possibilità di svolgere attività riconducibile all'INTERMEDIAZIONE. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'attestazione prevista all'articolo 6, comma 2, tali soggetti devono comunicare alla BANCA CENTRALE, utilizzando il modulo riportato nell'Allegato F, l'elenco delle imprese di assicurazione per conto delle quali hanno il potere, in conformità degli incarichi ricevuti, di concludere contratti nella Repubblica di San Marino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. I soggetti iscritti in forza dei precedenti commi 2, 3 e 4 devono adeguarsi alle regole di organizzazione e comportamento previste dal presente regolamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 33 – Disposizioni abrogate.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Lettera Uniforme dell'Ispettorato per il Credito e le Valute n. 38 del 3 giugno 1994 è abrogata.

**ALLEGATI AL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E
RIASSICURATIVA**

anno 2007 / numero 02

INDICE

ALLEGATO A	Modulo per l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità.....	3
ALLEGATO B	Schema della domanda di iscrizione nel registro.....	5
ALLEGATO C	Schema di relazione sull'attività svolta.....	9
ALLEGATO D	Schema di domanda di autorizzazione all'intermediazione assicurativa nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti esteri.....	12
ALLEGATO E	Schema di domanda di autorizzazione all'attività assicurativa nella Repubblica di San Marino tramite intermediari.....	15
ALLEGATO F	Schema della comunicazione relativa alle imprese di assicurazione per le quali si concludono contratti nella Repubblica di San Marino.....	18

ALLEGATO

A

Modulo per l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità

Repubblica di San Marino, li _____

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITA'
AI FINI DI VIGILANZA SUL SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO

Io sottoscritto/a _____ nato/a il
_____ a _____
e residente a _____ (RSM) in
_____ codice
I.S.S. _____, cittadino/a _____, pienamente
consapevole delle responsabilità civili e penali che mi assumo per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto
elencate

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 Novembre 2005, n. 165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale
della Repubblica di San Marino, quanto segue:

- a) non ho mai riportato condanne definitive per misfatti contro il patrimonio o di altra natura
comportanti una pena detentiva non inferiore a due anni;
- b) non sono mai stato sottoposto al concorso dei creditori, o a procedure equivalenti in ordinamenti
stranieri negli ultimi cinque anni;
- c) non ho mai riportato condanne per i fatti previsti dall'art. 56 comma 9 della Legge 23 Febbraio
2006, n. 47.

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le
verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente
documento.

In Fede.

Repubblica di San Marino, li _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

ALLEGATO

B

Schema della domanda di iscrizione nel registro

**DOMANDA DI ISCRIZIONE DI UNA PERSONA FISICA NEL REGISTRO DEGLI
INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Coordinamento della Vigilanza

Via del Voltone, n. 120

47890 SAN MARINO

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome*) _____

nato/a a _____ il _____,

residente in _____,

chiede di essere iscritto nella Sezione A (persone fisiche e ditte individuali) del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell'articolo 27 della Legge 17 novembre 2005, n. 165.

A tal fine dichiara che la sede principale dell'attività, dove verrà conservata la documentazione relativa, è ubicata nella Repubblica di San Marino al seguente indirizzo:

_____.

Alla presente domanda il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti (*nei casi in cui sono previste documentazioni alternative, barrare le caselle che interessano*):

- | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---|--------------------------|
| 1) Fotocopia di un documento d'identità del sottoscritto | | | | |
| 2) Certificato penale | <input type="checkbox"/> | <i>oppure</i> | Autocertificazione dei requisiti di onorabilità
<i>(nei casi consentiti dal Regolamento istitutivo del registro)</i> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Certificato di mai avvenuto fallimento | <input type="checkbox"/> | <i>oppure</i> | Autocertificazione dei requisiti di onorabilità
<i>(nei casi consentiti dal Regolamento istitutivo del registro)</i> | <input type="checkbox"/> |
| 4) <i>Curriculum vitae</i> | | | | |
| 5) Copia autenticata del titolo di studio | <input type="checkbox"/> | <i>oppure</i> | Certificazione del titolo di studio | <input type="checkbox"/> |
| 6) Documentazione attestante l'esperienza professionale | | | | |

San Marino, li _____

(firma autenticata del richiedente)

**DOMANDA DI ISCRIZIONE DI UNA PERSONA GIURIDICA NEL REGISTRO DEGLI
INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Coordinamento della Vigilanza

Via del Voltone, n. 120

47890 SAN MARINO

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome*) _____

nato/a a _____ il _____,

residente in _____,

in qualità di (compilare solo il caso che interessa):

legale rappresentante della società _____

promotore della costituenda società _____

chiede che la suddetta società sia iscritta nella Sezione B (persone giuridiche) del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell'articolo 27 della Legge 17 novembre 2005, n. 165.

A tal fine dichiara che la sede principale della società, dove verrà conservata la documentazione relativa all'attività di intermediazione, è ubicata nella Repubblica di San Marino al seguente indirizzo (*in caso di società da costituire l'indicazione può essere omessa oppure può essere indicata una sede provvisoria*):

_____.

Il sottoscritto dichiara inoltre che gli incarichi di amministratore o direttore generale (o funzioni equivalenti) sono (*o saranno, nel caso di società da costituire*) ricoperti dai seguenti nominativi:

	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA E INDIRIZZO
1				
2				
3				
4				
5				

Alla presente domanda sono allegati, con riferimento a ciascuno dei nominativi sopra indicati, i seguenti documenti (*nei casi in cui sono previste documentazioni alternative, barrare la casella che interessa*):

- 1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscritto
- 2) Certificato penale oppure Autocertificazione dei requisiti di onorabilità
(nei casi consentiti dal Regolamento istitutivo del registro)
- 3) Certificato di mai avvenuto fallimento oppure Autocertificazione dei requisiti di onorabilità
(nei casi consentiti dal Regolamento istitutivo del registro)
- 4) *Curriculum vitae*
- 5) Copia autenticata del titolo di studio oppure Certificazione del titolo di studio
- 6) Documentazione attestante l'esperienza professionale

La società si avvale (*o si avvarrà*) dei seguenti collaboratori o addetti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione (*se necessario, allegare più fogli*):

	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo:

San Marino, li _____

(firma autenticata del richiedente)

ALLEGATO

C

Schema di relazione sull'attività svolta

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO _____

DALL'INTERMEDIARIO _____

ISCRITTO AL N. _____ DEL REGISTRO ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27
DELLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005, N. 165

(SE NECESSARIO, UTILIZZARE PIU' FOGLI)

	IMPRESA DI ASSICURAZIONE PER CONTO DELLA QUALE E' STATA SVOLTA ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE (indicare l'esatta e completa denominazione e la sede legale)	n. polizze stipulate nel ramo danni	n. polizze stipulate nel ramo vita	totale premi riscossi per il ramo danni	totale premi riscossi per il ramo vita
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Nel corso dell'anno l'intermediario si è avvalso per l'attività di intermediazione dei seguenti collaboratori
(se necessario utilizzare più fogli):

	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	n. di mesi nei quali il collaboratore ha operato
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

ALLEGATO

D

Schema di domanda di autorizzazione all'intermediazione assicurativa nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti esteri

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Coordinamento della Vigilanza
Via del Voltone, n. 120
47890 SAN MARINO

**Domanda di autorizzazione di intermediari assicurativi esteri allo svolgimento dell'attività di
intermediazione assicurativa nella Repubblica di San Marino**

Il/la sottoscritto/a _____,
nato a _____ il _____,
residente a _____,

in qualità di (*compilare solo il caso che interessa*):

A.1) persona fisica libero professionista;

A.2) titolare della ditta individuale (*indicare per esteso la denominazione*) _____

A.3) legale rappresentante della società (*indicare per esteso la denominazione*) _____

autorizzato/a a svolgere attività di intermediazione assicurativa in (*indicare il paese*) _____,
sotto il controllo della autorità di vigilanza (*indicare l'autorità di vigilanza nel paese di insediamento*)
_____, iscritto/a al registro (*indicare eventuale denominazione di registro o equivalente
previsto dalla normativa del paese di insediamento e dettagli relativi all'iscrizione*)

chiede di essere autorizzato/a a svolgere attività di intermediazione assicurativa nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento istitutivo del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Allega i seguenti documenti:

- a) Attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine nella quale è indicato che l'intermediario assicurativo richiedente esercita in tale Stato l'intermediazione assicurativa e che nulla osta all'esercizio di tale attività nella Repubblica di San Marino;

- b) Documentazione attestante il conferimento dell'incarico di intermediazione assicurativa da parte di imprese che abbiano esperito la procedura di cui alla Parte V, Titolo II del Regolamento istitutivo del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo:

Ai fini di quanto previsto nel Regolamento istitutivo del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi il sottoscritto dichiara che la sede nella Repubblica di San Marino presso la quale verrà conservata la documentazione relativa all'attività svolta nella Repubblica di San Marino è ubicata presso il seguente indirizzo:

San Marino, li _____

(firma autenticata del richiedente)

ALLEGATO

E

Schema di domanda di autorizzazione all'attività assicurativa nella Repubblica di San Marino tramite intermediari

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Coordinamento della Vigilanza
Via del Voltone, n. 120
47890 SAN MARINO

Domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività assicurativa nella Repubblica di San Marino tramite intermediari

Il/la sottoscritto/a _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa di assicurazione (*indicare per esteso la denominazione completa dell'impresa*)

_____ chiede che l'impresa suddetta sia autorizzata ai sensi dell'articolo 75 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 a concludere contratti assicurativi nella Repubblica di San Marino tramite intermediari iscritti nel registro tenuto da codesta Banca Centrale.

A tal fine dichiara che:

1) la sede legale dell'impresa di assicurazione è situata in:

2) l'Autorità di Vigilanza del proprio Paese di origine:

Allega i seguenti documenti (**in italiano o con traduzione giurata in italiano**):

- a) documentazione attestante che l'impresa di assicurazione è autorizzata a svolgere nel Paese di origine l'attività assicurativa che intende svolgere nella Repubblica di San Marino, che l'Autorità di vigilanza del Paese di origine è informata dell'intenzione dell'impresa di svolgere l'attività assicurativa nella Repubblica di San Marino tramite intermediari e che l'impresa di assicurazione rispetta i requisiti di solvibilità richiesti dall'Autorità di Vigilanza del Paese di origine per l'attività assicurativa che intende svolgere nella Repubblica di San Marino.

Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo:

San Marino, li _____

(firma autenticata del richiedente)

ALLEGATO

F

**Schema della comunicazione relativa alle imprese di
assicurazione per conto delle quali gli intermediari
hanno il potere di concludere contratti nella
Repubblica di San Marino**

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Coordinamento della Vigilanza

Via del Voltone, n. 120

47890 SAN MARINO

Comunicazione degli intermediari assicurativi relativa alle imprese di assicurazione per conto delle quali hanno il potere, in conformità degli incarichi ricevuti, di concludere contratti nella Repubblica di San Marino alla data di entrata in vigore del Regolamento 2007-02.

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome*) _____,

nato/a a _____ il _____,

residente a _____,

in qualità di (*compilare solo il caso che interessa*):

A.1) persona fisica libero professionista iscritta nella Sezione A del registro degli intermediari assicurativi istituito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero _____;

A.2) titolare della ditta individuale (*indicare per esteso la denominazione*) _____

iscritta nella Sezione A del registro degli intermediari assicurativi istituito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero _____;

A.3) legale rappresentante della società (*indicare per esteso la denominazione*) _____

iscritta nella Sezione B del registro degli intermediari assicurativi istituito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero _____;

A.4) legale rappresentante o funzionario delegato a firmare la presente comunicazione della banca o impresa finanziaria (*indicare per esteso la denominazione*) _____

iscritta nella Sezione C del registro degli intermediari assicurativi istituito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero _____ ;

B) promotore finanziario che alla data di entrata in vigore della Legge 17 novembre 2005 n. 165 esercitava tale attività e chiede di essere iscritto nella Sezione A del registro degli intermediari assicurativi ;

DICHIARA

di avere il potere, al 15 aprile 2007, data di entrata in vigore del Regolamento 2007-02, in conformità degli incarichi ricevuti, di concludere contratti nella Repubblica di San Marino per conto delle seguenti imprese di assicurazione (*se necessario, replicare più volte la tabella*):

1.

Denominazione completa dell'impresa di assicurazione:

_____;

Sede Legale:

_____;

Rami attività esercitati:

ramo vita ramo danni

Sito Internet:

_____;

Autorità di vigilanza del Paese di origine dell'impresa di assicurazione:

_____.

San Marino, li _____

(firma del dichiarante)